

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1723

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABATE, LORETI, MACCHIAVELLI, FERRARIS, ARMAROLI,
USVARDI, DI NARDO, DI PIAZZA, SCRICCIOLO, PRINCIPE**

Presentata il 13 ottobre 1964

Statizzazione degli istituti per ciechi

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Stato ha cominciato ad occuparsi dell'educazione dei ciechi con il Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3126, che trasformava un certo numero di istituti per ciechi da opere pie in « enti di istruzione », trasferendoli dalla vigilanza del Ministero dell'interno alla tutela e vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (articolo 1) e integrando i consigli di amministrazione con un consigliere della Unione Italiana dei Ciechi, il quale, in nome e per conto della categoria che rappresentava, tutelasse gli interessi materiali e morali dei giovani ciechi ospiti degli istituti. Ma la legge più attesa dei privi della vista era il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126 con cui veniva sancito anche per i non vedenti l'obbligo scolastico. Non vi è dubbio che le organizzazioni di categoria gridassero, e ben a ragione, alla grande vittoria, in quanto la prescrizione dell'obbligo scolastico era il primo fondamentale passo avanti nel faticoso cammino della redenzione sociale dei ciechi.

L'ordinanza ministeriale 27 giugno 1924 dava un primo assetto esecutivo alle precedenti disposizioni in materia di educazione dei ciechi, disciplinando l'andamento amministrativo degli istituti e organizzandovi un programma educativo da dividere tra le ore

propriamente scolastiche e le ore extra-scolastiche, considerando in definitiva l'istituto nel suo complesso come unità educativa, e vedremo presto quanta importanza abbia questa precisazione. È notevole il fatto che le ore settimanali di lezione nelle classi elementari dei ciechi fossero 35 anziché venticinque, come nelle scuole comuni. Poiché i maestri elementari erano pur sempre tenuti ad un orario di venticinque ore settimanali, le ore residue erano affidate, parte a un insegnante di musica e canto, parte a insegnanti di lavoro manuale o, in mancanza di questi, ad « assistenti provetti » che, appunto, avviassero i giovani ciechi alle prime abitudini lavorative.

Lo stesso criterio valga per la quinta classe elementare che i fanciulli ciechi frequentavano nelle scuole elementari comuni, svolgendo poi nell'istituto e divise come sopra, le restanti dieci ore settimanali.

Fin dall'inizio, pertanto, risultò indiscutibile l'opera della scuola da quella dell'istituto, tanto è vero che il Testo Unico per le scuole elementari approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, usa indiscriminatamente le parole « scuola e istituto » (articoli 178 e 176), per significare la stessa realtà educativa. Non solo gli educatori di allora non potevano neppure pensare a una divisione di compiti ma anche la legge, saggiamente, imponeva una unità di indirizzo educativo che

trovava la sua concreta espressione nell'unicità del Direttore. A lui era affidata la direzione della scuola e del convitto.

Il testo unico per la scuola elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577 (articoli 176 e seguenti) e il regolamento generale dei servizi della scuola elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1296 (articoli 454 e seguenti) perfezionarono giuridicamente l'assetto amministrativo e didattico dato agli istituti per ciechi dai provvedimenti precedenti.

II.

L'esperienza didattica e l'approfondimento del pensiero pedagogico misero presto in evidenza l'esigenza di trattenere i fanciulli ciechi negli istituti per un periodo di tempo maggiore, sia per attendere più compiutamente alla loro « normalizzazione », sia per avviare la loro preparazione professionale.

Così, vennero organizzandosi nei singoli istituti delle scuole integrative che via via si trasformarono, tra il 1933 e il 1936, in avviamenti professionali per ciechi a tipo industriale; mentre in taluni istituti (Vittorio Emanuele I di Firenze e G. Colosimo di Napoli) si istituivano istituti e scuole professionali, nonché corsi per maestranze.

Il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 disciplinava questa materia e sanzionava l'ordine scolastico costituitosi di fatto, statizzando le scuole di avviamento professionale e le scuole professionali per tecnici e operai ciechi, e istituendo un istituto di tifiologia professionale (articolo 28), che abilitava all'insegnamento nelle scuole professionali di ogni grado dei privi della vista.

Sono particolarmente degni di rilievo, ai fini della illustrazione del progetto di legge che si propone all'attenzione del Parlamento, gli articoli 14 e 15 del citato regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449. Nel primo si precisa che il consiglio di amministrazione delle scuole, quando le scuole stesse funzionino presso un ente morale (leggi: istituto per ciechi) debbano essere integrati da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e che il direttore o preside della scuola faccia parte del consiglio di amministrazione della scuola stessa, e quindi anche dell'istituto, con voto deliberativo e funzioni di segretario.

Il secondo dispone che, quando la scuola funzioni presso un istituto, al direttore della scuola sia affidata anche la direzione del convitto.

Non può sfuggire l'importanza di questi due articoli, anche se per lo più rimasti nelle buone intenzioni del legislatore e negli archivi di Stato, giacché ci risulta che quasi nessun consiglio di amministrazione degli istituti per ciechi in cui funzionassero o funzionino scuole statali, sia formato a norma di legge, e, meno che mai, con la partecipazione attiva del direttore o preside della scuola. Dai citati articoli 14 e 15 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, risulta sempre più evidente la preoccupazione del legislatore di mantenere nell'ambito degli istituti per ciechi l'imprescindibile unità educativa e didattica, sia dando al direttore della scuola anche la direzione del convitto (e quindi anche delle scuole elementari allora dipendenti dal consiglio di amministrazione); sia evitando, con la presenza di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e del direttore o preside della scuola nel consiglio di amministrazione dell'istituto, possibili conflitti tra il consiglio di amministrazione e la scuola, conflitti che, in ultima analisi, si sarebbero risolti a svantaggio dell'educazione degli alunni.

Le preoccupazioni del legislatore pare non fossero infondate se, non solo si diede pratica attuazione all'articolo 14 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ma i consigli di amministrazione degli istituti andarono via via disinteressandosi delle scuole di avviamento le quali avrebbero dovuto vivere con le scarse sovvenzioni dello Stato, tanto più insufficienti, in quanto le esigenze economiche di una scuola speciale sono per ovvie ragioni maggiori di quelle di una scuola normale.

III.

Con la legge 26 ottobre 1952, n. 1463 furono statizzate le scuole elementari speciali per ciechi; ma la statizzazione fu carente in quanto fu istituito il ruolo dei maestri elementari delle scuole per ciechi, ma fu affidato per incarico l'insegnamento della musica, che abbiamo visto essere essenziale nel primo assetto didattico delle scuole per ciechi, e non fu preso in considerazione il problema degli assistenti che pure hanno tanta parte e fondamentale nell'educazione dei ciechi, come era anche stato riconosciuto dai provvedimenti precedenti. Così veniva avviandosi quella frattura tra scuola e istituto che fino ad allora si era cercato di evitare. Tanto più che per ragioni economiche, peraltro non sempre più giustificate, e per scarsa comprensione o disinteresse delle amministrazioni di parec-

chi istituti, l'assistenza veniva affidata a personale avventizio, nella migliore delle ipotesi a studenti universitari che avevano interesse a una sistemazione provvisoria, quando non venivano addirittura assunti i più forti raccomandati, indipendentemente dalla benché minima attitudine e dalla indispensabile preparazione.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1463, inoltre, non fece neppure il minimo cenno ai direttori della scuola elementare, cosicché ci si trovò di fronte alla paradossale situazione che una scuola statale dipendeva da un funzionario di una amministrazione non statale, quale era il direttore dell'istituto, il quale rimaneva un funzionario alle dipendenze del consiglio di amministrazione dell'istituto. La situazione era tanto più complessa in quanto, a norma dell'articolo 46 del regio decreto 26 aprile 1938, n. 1297 riconosceva al direttore dell'istituto anche funzioni ispettive sulle scuole elementari dipendenti dall'istituto stesso. Pertanto, nel caso di vacanza del posto di direttore delle scuole elementari statali per ciechi, la nomina dell'altro direttore era di competenza del consiglio di amministrazione.

IV.

La legge 3 marzo 1960, n. 190 istituì il ruolo provinciale degli insegnanti di musica nelle scuole elementari statali speciali per ciechi, istituì (articolo 1) il ruolo nazionale dei direttori didattici delle scuole elementari per ciechi. A dire il vero tutti ci si aspettava che fosse istituito il ruolo nazionale dei direttori degli istituti per ciechi, e quella legge lasciò tutti un poco delusi, tranne gli interessati, si intende; tanto più che, considerata su un piano obiettivo la situazione che veniva a determinarsi, l'organizzazione dell'opera educativa nei confronti dei privi della vista veniva ulteriormente a complicarsi.

Ai direttori didattici delle scuole elementari statali per ciechi veniva affidata dalla detta legge 29 ottobre 1960, n. 1392 la direzione della scuola elementare e la direzione del giardino di infanzia, nonché, qualora ne avesse titolo, la direzione di scuole statali di ordine medio funzionanti nell'istituto. Quest'ultima disposizione, tuttavia, data per altro come possibile, si rivelò subito inapplicabile, in quanto una stessa persona veniva a trovarsi di ruolo in due posti, fatto col quale la burocrazia italiana non ha ancora sufficientemente preso confidenza.

Quanto alla direzione dell'istituto, era in facoltà del consiglio di amministrazione di

affidarla al direttore didattico; per ciò si potevano trovare, in un solo ambiente educativo, due direttori, uno della scuola elementare e uno dell'istituto, salvo poi a determinare le competenze di ciascuno.

V.

E i direttori, in istituti per ciechi che spesso non superano il numero complessivo di cento alunni e che mai, per quanto ci risulta, superano i duecento, potevano essere anche tre giacché la legge 14 dicembre 1955, n. 1293 dispone (articolo 3) che al direttore della scuola di avviamento « può essere anche affidata la direzione dell'istituto, nonché di altre scuole o corsi facenti parte di esso ». Pertanto: una volta andati in pensione i vecchi direttori (qualcuno è già collocato a riposo, quasi tutti gli altri stanno per esserlo), si dovrebbe bandire il concorso a posti di direttore didattico per le scuole elementari statali speciali per ciechi e quello a posti di preside delle scuole medie per ciechi, stanti le variazioni intervenute nell'ordinamento della scuola media di primo grado con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unificata. A quale dei due direttori il consiglio di amministrazione affiderà la direzione dell'Istituto? Al direttore didattico o al preside? E con quale criterio? Ad ogni modo i consigli di amministrazione degli istituti hanno facoltà di affidare la direzione degli istituti a una terza persona. E, poiché in ultima analisi la direzione dell'istituto è svuotata del suo contenuto educativo, nulla vieta, come già in qualche luogo avviene, che sia preposta alla direzione dell'istituto la superiora delle suore, indipendentemente dalle sue attitudini e dal possesso dei titoli culturali e di specializzazione richiesti, o al segretario dell'amministrazione, in qualità di capo del personale. Ma anche gli assistenti fanno parte del personale: così, oltre a non essere, per lo più, preparati, non sono nemmeno guidati e il loro ufficio si riduce ad essere dei fastidiosi guardiani.

VI.

Non è difficile vedere quale caos giuridico e amministrativo ci sia in tutta questa materia, senza contare — e bisogna pur contarlo perché è la ragione di tutto — il nocumento che questa situazione reca all'educazione dei privi della vista.

L'educazione dei ciechi è essenzialmente educazione di uomini; e come tale implica tut-

ta la problematica dell'educazione dei vedenti. Ma la minorazione visiva, congenita o acquisita, determina degli scompensi che proprio l'educazione deve tendere a superare. In questo senso è centrale nell'educazione dei ciechi la « normalizzazione ».

Il piccolo non vedente deve, con una adeguata educazione motoria e sensoriale, superare i limiti che la cecità impone ai suoi movimenti, all'apprendimento e, in definitiva, al suo comportamento. Per questo hanno particolare rilievo nelle scuole dei ciechi l'« orientamento » e le esercitazioni di compensazione sensoriale, tendenti a utilizzare al massimo i sensi residui, e particolarmente l'udito e il tatto, in modo da ovviare, per quanto è possibile, al difetto o alla mancanza della vista. Ma c'è di più: i fanciulli non vedenti devono educare in sé virtù e capacità in modo superiore agli altri, giacché il solo modo di entrare in società, per loro, ed è pur sempre questo il fine dei loro sforzi educativi, è di imporsi nell'ambiente in cui si trovano ad operare. Un grande educatore dei ciechi, Augusto Romagnoli, soleva dire e scrivere che se gli altri devono essere buoni per dovere, i ciechi devono essere buoni per forza: di qui, dalla bontà, si sprigiona la luce espressiva sconosciuta ai loro occhi, quella luce che deve guidarli nel cammino della vita; quella luce di cui anche i vedenti del sole hanno pur sempre grande bisogno.

Le leggi, e ce ne sono ormai parecchie che tutelano e valorizzano il lavoro dei ciechi, valgono principalmente a spezzare le catene del pregiudizio, che per tanto tempo hanno tenuto lontano dal lavoro tante forze rivelatesi presto di grande utilità privata e pubblica. Ma, una volta rotto l'incanto con l'imposizione della legge, spetta a ciascuno di essi, a tutti i ciechi, uno per uno, non solo non tradire la fiducia in loro riposta dai poteri pubblici e dagli imprenditori privati, ma suscitare intorno a sé stima e ammirazione, in modo che il rapporto iniziale venga invertito, e non siano più loro i debitori dei vedenti, ma si facciano creditori. Essi devono superare il vuoto che la minorazione della vista crea intorno a loro, con un'ottima preparazione tecnico-professionale e con grande saggezza umana. Su ognuno di loro pesa tutta la categoria, e questa responsabilità deve esser loro sempre presente.

È questo un programma educativo di vaste proporzioni, non già raccolto dalla letteratura o dalla retorica pedagogica, ma reso sempre più vivo e talora drammaticamente attuale dall'esperienza dei ciechi che faticosa-

mente, ma concretamente si inseriscono nella società. È un problema, dunque, che non può essere risolto nello spazio della scuola elementare: quivi si imposta la parte, diciamo così, tecnica del problema, la prima parte della normalizzazione, quella riferibile alla educazione strettamente motoria e sensoriale, ma la seconda parte della normalizzazione, la preparazione umana complessiva alla vita di tutti e di tutti i giorni, si compie nella scuola media, tanto più ora che la scuola media va sempre più chiarendo a se stessa la sua coscienza educativa. Di qui la necessità di una impostazione unitaria del problema, in modo che non ci sia dissipazione, in modo che non ci siano pericolosi salti tra scuola elementare e scuola media; ma anche in modo, e non è, credo, l'ultima considerazione da fare, che la presenza di una direzione multipla non determini prima o poi una crisi dell'autorità, crisi che in qualche istituto è già in atto e che, ovviamente, è estremamente pericolosa ai fini dell'educazione: è tanto faticoso costruire, ma basta un nonnulla per distruggere, e spesso, irrimediabilmente. E questa unità educativa può essere garantita solo dalla unicità del direttore. Del resto, anche le leggi precedentemente citate hanno cercato di salvare questo principio unitario, sia pure in forma inadeguata; e se gli istituti per ciechi sono avviati verso lo sgretolamento, non è certo per cattiva intenzione del legislatore, ma perché si sono voluti servire, via via, interessi settoriali, senza dare un'impostazione organica alla strutturazione delle scuole per ciechi.

VII.

Peraltro la scuola, approfondendo la sua problematica umana o sociale, è andata viepiù prendendo coscienza del suo impegno educativo, cosicché il suo compito non è più contenuto nell'istruzione, nella cultura, ma si estende a tutto l'uomo, si compendia, appunto, nell'educazione.

Di qui anche una sostanziale trasformazione della didattica la quale non si frantuma e non si esaurisce nell'ambito delle singole materie ma si estende all'organizzazione di tutto il lavoro dei ragazzi e, in definitiva, alla strutturazione della scuola stessa. Di conseguenza la scuola tende a completarsi col dopo scuola, e non più solo al livello primario, né per ragioni di beneficenza o di disimpegno delle famiglie: la parola « doposcuola » è brutta, ma la cosa è molto importante, giacché il momento dell'apprendimento deve necessariamente completarsi col momento della

creazione, in modo che la scuola non sia evasione dalla vita, ma vita essa medesima e vissuta concretamente.

Questi principi, evidentemente, trovano anche larga applicazione nell'educazione dei ciechi, occorrendo, proprio ai fini della normalizzazione, che i fanciulli e i giovani privi della vista, a scuola e fuori scuola, partecipino largamente dell'esperienza umana dei loro educatori.

Poiché negli istituti per ciechi l'estensione della scuola alle ore pomeridiane è praticamente già in atto, ci si domanda quali siano i compiti di un direttore del solo convitto. A noi pare che, stando così le cose debba occuparsi dei ragazzi solo durante i pasti e la notte, giacché anche la ricreazione, ragionevolmente, è affidata alla scuola o a persone che vivano in stretto contatto con la scuola e da essa prendano le mosse. E la presenza di un funzionario fuori della scuola e magari contro la scuola (ad esempio, per ragioni di pseudoprestigio personale) non solo non è sufficientemente giustificata e abbastanza proficua, ma appare persino di impaccio e di freno, quando addirittura non sia deleteria, rispetto all'opera educativa degli insegnanti.

È evidente, pertanto, che il direttore della scuola debba dirigere anche il convitto, affidando a personale specializzato, gli assistenti, i ragazzi nelle ore non propriamente scolastiche, sia per la ricreazione, ché anch'essa deve essere giudiziosamente organizzata e guidata, sia per le attività più direttamente complementari della scuola.

VIII.

Riteniamo, dunque, che lo Stato debba assumere totalmente l'iniziativa e il controllo dell'educazione dei ciechi e in questo senso, la proposta di legge che sottoponiamo all'at-

tenzione e all'approvazione del Parlamento è come lo sbocco necessario nel quale confluiscono organicamente tutti i provvedimenti legislativi precedenti. Essa intende sottrarre agli attuali consigli di amministrazione degli istituti, dimostratisi spesso incompetenti e insensibili ai problemi educativi dei privi della vista, il controllo degli istituti stessi e avocarlo allo Stato; vuole risolvere una volta per tutte, e su un piano di concretezza, il problema della direzione, affidandola ad un unico capo di istituto e creando a tal uopo il ruolo nazionale dei presidi degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista; intende risolvere altresì il problema degli assistenti, garantendo loro una sistemazione sicura e una carriera adeguata ai loro compiti educativi.

Questi sono i cardini fondamentali della proposta di legge che presentiamo al Parlamento: tutte le altre disposizioni sono intese a consolidare la nuova struttura degli istituti di educazione per i minorati della vista.

Quanto alla spesa è utile osservare che non comporta la presente proposta di legge un onere gravoso per lo Stato, essendo gli attuali istituti per ciechi quindici o sedici e dovendo attualmente lo Stato provvedere al mantenimento, in ciascuno di essi, di un direttore didattico e di un preside, spesa che a nostro avviso non viene superata dalla spesa richiesta per il trattamento dei presidi di prima categoria, che si propone per i presidi degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista. Gli assistenti di ruolo e il personale di segreteria incidono, almeno nella prima applicazione della legge, un massimo di 200-240 persone da inquadrare nei ruoli dello Stato, e tutte della carriera esecutiva, cosa fattibilissima coi normali fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli attuali istituti per ciechi presso i quali funzionano scuole statali per ciechi, sono trasformati in istituti statali per l'educazione dei minorati della vista.

Essi sono istituti pubblici con piena personalità giuridica e sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Gli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista hanno per fine:

a) l'educazione morale e civile dei fanciulli minorati della vista mediante l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) l'orientamento e la preparazione professionale dei giovani minorati della vista.

A tal uopo, presso gli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, funzionano le seguenti scuole statali, separatamente o congiuntamente, a seconda dell'indirizzo educativo e della specializzazione prescelti da ogni singolo istituto:

a) scuole materne;

b) scuole elementari speciali;

c) scuole medie unificate per ciechi;

d) istituti o scuole professionali;

e) corsi pratici di tirocinio;

f) corsi per maestranze;

g) corsi speciali per sordociechi o ciechi-sordomuti;

h) altri corsi speciali, di cui dovesse presentarsi la necessità, autorizzati, di volta in volta, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'istituzione della scuola materna è obbligatoria presso gli istituti che provvedono all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Gli istituti che provvedono esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo scolastico non possono accogliere alunni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età o che compiano quindici anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale chiedono l'ammissione. I giovani che non potranno essere accolti negli istituti che abbiano come fine l'assolvimento dell'obbligo, saranno avviati ad appositi istituti specializzati per l'educazione o la rieducazione degli adulti.

ART. 3.

Gli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista sceglieranno, di comune accordo, il proprio indirizzo educativo e la propria specializzazione, di intesa anche con le organizzazioni di categoria e con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Nella scelta della propria specializzazione, gli istituti terranno prevalentemente conto delle esigenze e delle possibilità della regione nel cui ambito essi si trovano.

ART. 4.

Il personale direttivo, insegnante, gli assistenti, il personale di segreteria e il bidello custode sono a carico dello Stato.

Al personale subalterno, ai servizi, agli arredi e ai locali si provvede a norma delle disposizioni vigenti, ferme restando le norme di cui all'articolo 4 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

Ad ogni altra spesa gli istituti provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.

ART. 5.

L'amministrazione degli Istituti statali per l'educazione dei minorati della vista è retta da un consiglio di sette membri di cui fanno parte:

a) il preside dell'istituto, che lo presiede;

b) due insegnanti delle scuole funzionanti presso l'istituto;

c) un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi;

d) tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali della regione in cui risiede l'istituto.

I consiglieri sono responsabili personalmente e collegialmente dei danni economici e morali recati all'istituto.

Il consiglio di amministrazione degli istituti statali per l'educazione dei ciechi si rinnova ogni quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 6.

I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente articolo 5 sono designati dagli insegnanti delle scuole funzionanti nell'istituto, riuniti in un unico collegio.

Dei consiglieri di cui alla lettera d) del precedente articolo 5 uno sarà nominato dal-

l'amministrazione provinciale della provincia in cui risiede l'istituto, 'gli altri dalle amministrazioni provinciali che assistono un maggior numero di alunni.

L'ufficio di consigliere degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista è assolutamente gratuito.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista:

a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto;

b) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale a carico dell'istituto;

c) delibera le ammissioni e le dimissioni degli alunni;

d) prende provvedimenti disciplinari, per gravi motivi, nei confronti del personale a carico dell'istituto;

e) ratifica i provvedimenti d'urgenza presi dal preside nell'ambito delle competenze del consiglio;

f) stanziava annualmente, su un apposito capitolo del bilancio, una somma non inferiore all'uno per cento dell'entrate ordinarie per l'incremento del materiale didattico, scientifico e di laboratorio delle scuole funzionanti nell'istituto, nonché per le eventuali spese relative a passeggiate e a visite di istruzione degli alunni;

g) autorizza il preside a stare in giudizio.

ART. 8.

Gli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, possono chiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non si tratti di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'avvocatura erariale.

ART. 9.

I consigli di amministrazione degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista possono essere sciolti prima della scadenza, dalla competente autorità di controllo, per gravi e giustificati motivi.

In particolare, è motivo di scioglimento la mancata approvazione, per dissensi interni, del conto consuntivo dell'anno in corso e del bilancio preventivo dell'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 10.

Il caso di scioglimento del consiglio di amministrazione degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista per fatti che non costituiscono grave colpa o dolo, le funzioni di commissario vengono assunte dal preside dell'istituto, che provvederà alla ricostituzione del consiglio entro un massimo di tre mesi dal suo scioglimento.

Qualora lo scioglimento di detti consigli sia dovuto a grave colpa o dolo in cui sia indiziato anche il preside dell'istituto, la competente autorità dispone un'inchiesta amministrativa, affidando ad un suo funzionario l'amministrazione dell'istituto.

Durante l'inchiesta prevista dal comma precedente, il preside è sospeso dalle funzioni amministrative.

In ogni caso, il regime straordinario, non potrà prolungarsi oltre un anno.

ART. 11.

Il preside è il capo dell'istituto e sovrintende all'andamento amministrativo, educativo e didattico di esso.

In particolare, il preside:

a) presiede il consiglio di amministrazione;

e) esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, le deliberazioni del consiglio di amministrazione e quelle dei consigli degli insegnanti;

c) dirige il convitto;

d) dirige le scuole di ogni ordine e grado funzionanti nell'istituto;

e) conferisce gli incarichi, con nomina annuale, triennale e a tempo indeterminato, al personale insegnante non di ruolo che aspira all'insegnamento nelle scuole di cui alla lettera precedente;

f) compila le graduatorie per ogni tipo di scuola divise per materie o gruppi di materie, assistito dai consigli di presidenza delle rispettive scuole e dal maestro fiduciario per la scuola elementare e materna;

g) assume, se necessario, gli assistenti non di ruolo e il personale di segreteria, cui conferisce supplenze temporanee o incarichi annuali;

h) emana il regolamento interno, sentito il parere dei collegi degli insegnanti e del collegio degli assistenti riuniti in seduta congiunta;

i) su parere conforme dei collegi degli insegnanti riuniti in seduta congiunta, divi-

de fra le varie scuole, proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e in base ai bisogni più evidenti, la somma stanziata dal consiglio di amministrazione a favore delle scuole.

ART. 12.

Nella cura dell'andamento generale dell'istituto e in tutte le questioni ad essa connesse, riguardanti particolarmente, la vita del convitto, il preside è coadiuvato da un consiglio di presidenza del quale fanno parte:

- a) un'insegnante della scuola materna;
- b) due insegnanti per ogni ordine di scuole, eletti, al principio di ogni anno scolastico, dai rispettivi collegi;
- c) l'assistente capo della sezione maschile; l'assistente capo della sezione femminile.

Fra i membri di cui alla lettera b) del precedente comma, forniti di laurea in pedagogia, in filosofia in materie letterarie o in lettere, il preside sceglie il vicepreside che in caso di assenza, lo sostituisce anche nella direzione del convitto, ma non nella presidenza del consiglio di amministrazione.

Il vicepreside, in ogni caso, collabora col preside e presiede a specifiche mansioni che il preside gli affida, sentito il consiglio di presidenza, al principio di ogni anno scolastico.

Il consiglio di presidenza deve essere sentito ed informato su tutte le questioni riguardanti la scuola e l'istituto almeno una volta ogni due mesi.

ART. 13.

I collegi degli insegnanti, oltre che nei casi già previsti dalla presente legge sono riuniti congiuntamente quando si devono adottare nei confronti degli alunni i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 5 maggio 1925, n. 653, nonché al principio e alla fine delle lezioni di ogni anno scolastico per una discussione generale su tutti gli aspetti della vita della scuola e dell'istituto.

ART. 14.

È istituito il ruolo nazionale dei presidi degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista.

Essi godono del trattamento economico e giuridico dei presidi di prima categoria.

La misura della indennità di direzione ad essi spettante viene determinata sulla base del numero complessivo delle classi di tutte le scuole funzionanti presso l'istituto.

ART. 15.

I posti di preside degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista vengono attribuiti mediante pubblico concorso per esami e per titoli, cui possono partecipare gli aspiranti ciechi e vedenti in possesso della laurea in filosofia, in pedagogia, in lettere e materie letterarie e del diploma di specializzazione di cui all'articolo 178 del testo unico delle leggi per le scuole elementari, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che abbiano il seguente servizio da ordinario:

a) otto anni, se insegnanti presso le scuole medie statali per ciechi;

b) otto anni se insegnanti presso le scuole medie pubbliche di primo e di secondo grado;

c) otto anni se insegnanti presso le scuole elementari statali speciali per ciechi;

d) otto anni se assistenti degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista.

Gli aspiranti di cui alle precedenti lettere c) e d) debbono altresì essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il servizio di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) è cumulabile.

Per i concorrenti privi della vista, la cecità è titolo di assoluta preferenza.

ART. 16.

Nei concorsi a posti di preside degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, il colloquio su argomenti attinenti alla scuola in generale di cui all'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sarà opportunamente integrato in modo da poter accertare:

a) l'attitudine dei concorrenti al posto cui aspirano;

b) la cultura tiflogica;

c) la conoscenza del metodo Romagnoli;

d) la perfetta conoscenza della scrittura braille.

ART. 17.

I presidi di ruolo degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista possono essere trasferiti d'ufficio o su domande.

ART. 18.

Gli assistenti degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, sotto le direttive del preside e in stretta collaborazione con gli insegnanti, curano l'educazione degli alunni durante le ore extrascolastiche.

Essi hanno diritto ad un giorno completamente libero durante la settimana, e sono tenuti:

a) ad un orario ordinario di sei ore giornaliera;

b) ad un orario straordinario, qualora se ne presenti la necessità, fino a 18 ore settimanali di servizio, ivi comprese le ore di eccedenza di cui alla seguente lettera;

c) ad effettuare un turno di notte per non più di due volte la settimana e per non più di dodici ore consecutive.

ART. 19.

Agli assistenti di cui all'articolo precedente, spetta un'indennità di « lavoro disagiato » di 30.000 lire mensili.

Tale indennità deve essere corrisposta esclusivamente per il periodo di effettivo servizio.

ART. 20.

L'assunzione in ruolo degli assistenti degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami cui possono partecipare gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione di cui all'articolo 178 del testo unico. Per l'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Il programma di esame verterà, su nozioni di cultura generale, di pedagogia e didattica, e sarà integrato secondo le norme di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 16.

ART. 21.

Gli assistenti di ruolo degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, godono del trattamento economico e giuridico dei maestri delle scuole elementari statali speciali per ciechi.

ART. 22.

Gli assistenti di ruolo degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista possono essere trasferiti d'ufficio o su domanda da un istituto ad un altro.

ART. 23.

I posti di assistente degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, eventualmente vacanti, saranno coperti, in attesa dei concorsi, con assistenti incaricati, assunti annualmente e previo esame attitudinale.

ART. 24.

Negli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, vi è un posto di assistente ogni quindici alunni o frazione di quindici.

Comunque, presso ogni istituto non potranno esserci meno di otto assistenti, quattro per la sezione maschile e quattro per la sezione femminile.

ART. 25.

L'assunzione in ruolo delle maestranze delle scuole materne degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista avviene attraverso pubblico concorso per esami e per titoli, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di maestra giardiniera e del diploma di specializzazione di cui all'articolo 178 del testo unico per la scuola elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Il programma degli esami sarà integrato a norma del precedente articolo 15.

Le maestre di ruolo delle predette scuole materne statali fruiscono del trattamento economico e giuridico previsto per le maestre di ruolo dei giardini di infanzia statali. Ad esse compete altresì l'indennità speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 1002.

ART. 26.

Ad ogni maestra delle scuole materne funzionanti negli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, non possono essere affidati più di dieci alunni.

In ogni altra classe funzionante nell'istituto non potranno esserci più di quindici alunni.

ART. 27.

Presso ogni istituto statale per l'educazione dei minorati della vista, è istituito un posto di segretario economo e due di applicato, che saranno messi a concorso, rispettivamente, tra gli aspiranti abilitati alla pro-

fessione di ragioniere, e tra gli aspiranti in possesso del diploma di scuola media inferiore.

ART. 28.

I segretari economi degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, godono del trattamento economico e giuridico degli economi dei convitti nazionali, dei quali svolgono le medesime mansioni.

ART. 29.

Gli applicati di ruolo degli istituti statali per l'educazione dei minorati della vista, godono del trattamento economico e giuridico degli applicati di ruolo delle scuole medie statali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30.

Ai presidi di ruolo delle scuole di avviamento annesse agli attuali istituti per ciechi, inquadrati a norma dell'articolo II della legge 14 dicembre 1955, n. 1493 e successive modificazioni; e ai direttori didattici di ruolo delle scuole elementari statali per ciechi, annesse agli stessi istituti, inquadrati in ruolo a norma dell'articolo 8 della legge 29 ottobre 1950, n. 1392, è attribuito d'ufficio, il nuovo ruolo di cui al precedente articolo 14.

Ai presidi inquadrati a norma del precedente comma sarà riconosciuto a tutti gli effetti il servizio precedentemente prestato.

ART. 31.

Le maestre di ruolo delle scuole materne funzionanti presso gli istituti per ciechi, e gli assistenti di ruolo in servizio presso gli stessi, sono inquadrati nel ruolo dello stato, purché prestino lodevole servizio da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.

ART. 32.

I segretari e gli applicati degli attuali istituti per ciechi sono inquadrati nel ruolo dello Stato, purché prestino lodevole servizio da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli richiesti.

ART. 33.

Al personale inquadrato a norma dei precedenti articoli 31 e 32 è riconosciuto, a tutti gli effetti il servizio precedentemente prestato.

Il computo del detto servizio comincerà dal mese successivo a quello in cui furono conseguiti i titoli richiesti.

ART. 34.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione degli attuali istituti per ciechi decadono automaticamente.

La competente autorità scolastica provvederà, entro i successivi tre mesi, a costituire il consiglio a norma della presente legge:

ART. 35.

Ai maggiori oneri derivanti allo stato dall'entrata in vigore della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti previsti negli articoli del bilancio dello Stato.